



Istat**Learning**
AULA E ONLINE

La normativa di riferimento per il trattamento dei dati personali e le principali applicazioni al PSN

Aprile 2022

Benvenuti

Cecilia Colasanti

Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali,
l'ufficio stampa e il coordinamento del Sistan (DCRE)

Servizio «Protezione dei dati personali, monitoraggio dei sistemi di
sicurezza e rapporti con gli interessati» (RPD)

Agenda

- Segreto statistico vs privacy
- Le fonti di riferimento
- Regolamento UE 2016/679 – alcune definizioni
- Regolamento UE 2016/679 – gli attori coinvolti
- Il ruolo del DPO
- I principi
- Adempimenti privacy e PSN – un quadro d'insieme

Segreto statistico vs privacy

Il **segreto statistico** è una disposizione volta ad aumentare la qualità dell'informazione statistica eliminando la convenienza a comportamenti opportunistici da parte di chi deve fornire un dato statistico.

In Italia è regolato dall'art. 9 del d.lgs. 322/1989 e prevede che i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. Non si applica a dati già pubblici.

Privacy oggi non rappresenta più il “diritto di essere lasciato solo” ma il diritto di ciascun individuo al controllo delle informazioni che lo riguardano.

Privacy è quindi un concetto molto più ampio del **segreto statistico**.

Le fonti di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- D.Lgs. n. 322/1989 (norme sul sistema statistico nazionale)
- D.Lgs. n. 101/2018 (regole deontologiche)
- Direttiva 1/2021 in materia di privacy
- Ulteriori disposizioni possono essere rinvenute, tra le altre, nelle normative europee e nazionali che disciplinano le indagini statistiche

Alcune definizioni (art. 4 Regolamento)

- «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Alcune definizioni (art. 4 Regolamento)

- «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Alcune definizioni (art. 4 Regolamento)

- «**dati genetici**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Alcune definizioni (art. 4 Regolamento)

- «**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute

Art. 9 Regolamento

- 1. È **vietato** trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

Art. 9 Regolamento

- 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi [...] **il trattamento è necessario a fini** di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini **statistici** in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Art. 10 Regolamento

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

- Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o **se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati**. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Gli attori coinvolti (art. 4 Regolamento)

- **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Gli attori coinvolti (art. 2-quaterdecies, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003)

- «**designato del trattamento**»: la persona fisica operante sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento alla quale, rispettivamente, il titolare o il responsabile del trattamento, nell'ambito della propria organizzazione interna, può attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali;

Gli attori coinvolti (art. 4 e art. 28 Regolamento)

- «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Il ruolo del DPO (art. 37,38,39 del Regolamento)

- «**RPD o DPO**»: è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento. Il RPD può essere un dipendente del titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

I principi (art. 5 del Regolamento)

- 1. I dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («**liceità, correttezza e trasparenza**»);
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («**limitazione della finalità**»);

I principi (art. 5 del Regolamento)

- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**esattezza**»);

I principi (art. 5 del Regolamento)

- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («**limitazione della conservazione**»);

I principi (art. 5 del Regolamento)

- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (**«integrità e riservatezza»**).
- 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo (**«responsabilizzazione»**).

Adempimenti privacy e PSN – un quadro d'insieme

- Il volume 2 del PSN che contiene i lavori che trattano dati personali è adottato (anche) acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali
- Big data e PSN... aspetti critici

Negli ultimi anni il Garante ha posto l'attenzione almeno su altri due elementi, oltre quelli già citati:

- Tecniche di pseudonimizzazione
- Rifacimento dei prospetti

Adempimenti privacy e PSN – un quadro d'insieme

Una corretta compilazione del PSN migliora almeno il lavoro di:

- Stesura delle Valutazioni d'Impatto Privacy
- Compilazione del registro dei trattamenti
- Adozione delle delibere di autorizzazione al trattamento dei dati personali



Istat**Learning**

AULA E ONLINE

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE

cecolasa@istat.it